

Disoccupazione per i lavoratori sospesi e trattamento apprendisti

Beniamino Gallo ed Elena Martina *Funzionari Inps in Torino e Pinerolo*

L'Inps, con la circolare n. 39 del 6 marzo 2009, fornisce le prime indicazioni in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori sospesi e di trattamento per gli apprendisti licenziati o sospesi. Con lo stesso provvedimento, l'Istituto di previdenza annuncia che a breve verranno emanate ulteriori istruzioni in merito al contenuto dell'articolo 19 del Dl 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, non appena sarà disponibile il decreto ministeriale previsto dall'art. 5 che dovrà fornire il quadro regolamentare generale per la concessione degli ammortizzatori

Con l'abrogazione dell'art. 13 della legge n. 80/2005, operata con il comma 5 dell'art. 19 del Dl 29 novembre 2008, n. 185, la legge - di conversione del predetto decreto - del 28 gennaio 2009, n. 2 diventa così l'unico provvedimento legislativo regolamentante la concessione del trattamento di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti a favore dei lavoratori sospesi. Il quadro normativo complessivo, tuttavia, è ancora incompleto in quanto, come sopra accennato, si resta in attesa di un decreto interministeriale attuativo che da un lato definisca le modalità di applicazione della nuova legge e le procedure di comunicazione all'Inps; dall'altro scenda nel dettaglio della normativa sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro e della dichiarazione di immediata disponibilità. Il nuovo decreto ministeriale dovrà inoltre stabilire i limiti di spesa e le procedure di monitoraggio della stessa. Ciò premesso, analizziamo in dettaglio i contenuti della circolare Inps n. 39/2009.

Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali ai lavoratori sospesi (art. 19, comma 1, lett. a)
Ai lavoratori sospesi dal lavoro per crisi aziendali o occupazionali viene riconosciuta un'indennità

ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali della durata massima di 90 giornate nell'anno solare con il diritto all'accredito della contribuzione figurativa e, in presenza degli specifici requisiti di legge, agli assegni per il nucleo familiare.

Per beneficiare della prestazione, il lavoratore deve far valere almeno 2 anni di anzianità assicurativa nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria. Inoltre devono essere stati versati almeno 52 contributi settimanali coperti da assicurazione contro la disoccupazione involontaria nei due anni che precedono la data di cessazione del rapporto di lavoro. L'indennità viene corrisposta nella misura del 60% della retribuzione media percepita nei tre mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'indennità viene corrisposta entro un limite massimo mensile che per l'anno 2009 è pari a 886,31 euro per i lavoratori con retribuzione mensile inferiore a 1.917,48 euro, ovvero ad 1.065,26 euro per coloro che hanno una retribuzione di riferimento pari o superiore a 1.917,48 euro.

Su tali importi non deve essere operata la riduzione prevista dall'articolo 26 della legge n. 41/1986 (contributo a percentuale pari a quello previsto per il dipendente apprendista).

Sono confermate le procedure di cui alla circolare n. 39/2007 in merito alla decadenza dal diritto ai trattamenti per i lavoratori beneficiari di interventi per il sostegno al reddito, nei casi in cui i lavoratori medesimi rifiutino il percorso di reinserimento nel mercato del lavoro o di adeguamento formativo.

Condizioni per l'accesso Datore di lavoro

In attesa del decreto interministeriale, è tenuto a comunicare - con apposita dichiarazione da inviare ai centri per l'impiego e alla sede dell'Inps territorialmente competente - la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati.

Lavoratore

Deve rendere, al centro per l'impiego competente, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale e presentare la domanda (mod. DS21) alla sede Inps competente, nei termini previsti.

Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti

ai lavoratori sospesi (art. 19, comma 1, lett. b)

Ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che non possono far valere il possesso delle 52 settimane di contribuzione nel biennio precedente, richiesti per l'indennità ordinaria, viene riconosciuta un'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti (o «ridotta»), purché abbiano lavorato, anche non continuativamente, per almeno 78 giorni di calendario nell'anno solare precedente.

Nel calcolo dei 78 giorni sono incluse le festività e le giornate indennizzate a titolo di malattia, maternità, ecc.; sono invece escluse le assenze imputabili al lavoratore a titolo personale (scioperi, congedi non retribuiti, ecc.).

La durata massima dell'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti è di 90 giornate nell'anno solare, con il diritto all'accredito della contribuzione figurativa e, in presenza degli specifici requisiti di legge, agli assegni per il nucleo familiare.

L'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti spetta nella misura del 35% della retribuzione di riferimento.

Poiché il parametro di 90 giornate sarà applicato all'indennità da liquidarsi nel 2009 in relazione all'attività lavorativa svolta nel corso dell'anno 2008, la misura massima mensile sarà quella stabilita per il 2008.

L'importo massimo mensile erogabile, pertanto, è pari a 858,58 euro per i lavoratori con retribuzione mensile inferiore a 1.857,48 euro, ovvero a 1.031,43 euro per coloro che hanno una retribuzione di riferimento pari o superiore a 1.857,48 euro.

Anche su tali importi non deve essere operata la riduzione prevista dall'articolo 26 della legge n. 41/1986 (contributo a percentuale pari a quello previsto per il dipendente apprendista).

Condizioni per l'accesso

Datore di lavoro

In attesa del decreto interministeriale, è tenuto a comunicare - con apposita dichiarazione da inviare ai centri per l'impiego e alla sede dell'Inps territorialmente competente - la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati.

Lavoratore

Deve rendere, al centro per l'impiego competente, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. A questo proposito si noti che la circolare Inps non ha previsto la presentazione di alcuna richiesta (invece per i requisiti ordinari si parla del modello DS21).

Non si comprende se si tratta di un refuso (e quindi sarebbe necessario che l'Inps chiarisca se il lavoratore è tenuto a presentare una richiesta personale, con quale modello e con quale scadenza), ovvero se la prestazione sarà erogata direttamente dall'Istituto sulla base dell'elenco fornito dal datore di lavoro.

Caratteristiche comuni

ai due tipi di interventi di sostegno

L'autorizzazione ad usufruire dei trattamenti di disoccupazione in deroga è subordinata ad un intervento integrativo - pari almeno al venti per cento dell'importo totale dell'indennità stessa - a carico degli enti bilaterali. L'intervento di carattere formativo, previsto in precedenza in alternativa all'erogazione, dal 1° gennaio 2009 non è più contemplato. I trattamenti ai lavoratori sospesi, fino all'entrata in vigore del decreto interministeriale, potranno essere concessi anche senza l'intervento integrativo degli enti bilaterali.

L'eventuale ricorso, nell'anno 2009, all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente, è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di cui alle lettere da a) a c) dell'articolo 19, comma 1, della legge n. 2/2009. Ciò significa che l'azienda in crisi dovrà prima esaurire le 90 giornate di disoccupazione con requisiti ordinari o ridotti per i lavoratori sospesi e solo successivamente potrà accedere ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente.

I trattamenti non si applicano nei casi di lavoratori:

- dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale;
- con contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate;
- con contratti di lavoro a tempo parziale verticale;
- che si trovino nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Disoccupazione per apprendisti

(art. 19, comma 1, lett. c)

Ai lavoratori in possesso, alla data del 29 novem-

bre 2008 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 185/2008), della qualifica di apprendista e con almeno tre mesi di servizio all'atto della sospensione o del licenziamento da parte di un'azienda interessata dalla crisi, viene riconosciuto un trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, per la durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista, ovvero per un numero inferiore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell'indennità.

La prestazione consente inoltre il diritto all'accredito della contribuzione figurativa e, in presenza degli specifici requisiti di legge, agli assegni per il nucleo familiare.

In caso di licenziamento, il trattamento sarà corrisposto per una durata massima di 90 giornate, sempre che l'apprendista risulti disoccupato per il periodo di godimento del trattamento stesso.

Per l'accesso alla prestazione l'apprendista dovrà presentare la domanda entro 68 giorni dal licenziamento.

L'Inps nella ciroclar ein commento evidenzia che per gli apprendisti non dovranno essere ricercati i requisiti generalmente necessari (anzianità assicurativa e versamento del contributo di disoccupazione) per la concessione dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, in quanto gli stessi non sono assicurati contro la disoccupazione involontaria.

Il trattamento - sperimentale per il triennio 2009-2011 - è comunque subordinato ad un intervento integrativo pari almeno al 20% dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali (non sono previste deroghe).

Condizioni per l'accesso

Datore di lavoro

In attesa del decreto interministeriale, è tenuto a comunicare - con apposita dichiarazione da inviare ai centri per l'impiego e alla sede dell'Inps territorialmente competente - la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati.

Lavoratore

Deve rendere, al centro per l'impiego competente, dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. In questo caso è prevista la presentazione della richiesta entro 68 giorni dal licenziamento; mentre nulla è detto per quanto riguarda la richiesta in caso di sospensione.

Di nuovo non si comprende se si tratta di un rifiuto, ovvero se la prestazione sarà erogata direttamente dall'Istituto sulla base dell'elenco degli apprendisti sospesi fornito dal datore di lavoro.

Problemi applicativi ancora da risolvere

I maggiori problemi applicativi riguardano senz'altro la disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori sospesi. Questo in relazione proprio al meccanismo di erogazione dell'indennità con requisiti ridotti per lavoratori licenziati cui si rifanno le misure anticrisi.

Vediamo in dettaglio i problemi che si presentano.

Scadenza della presentazione della domanda

Un primo chiarimento appare necessario per stabilire la scadenza della presentazione della domanda.

Nella disoccupazione con requisiti ridotti «tradizionale», non in deroga, il lavoratore presenta tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell'anno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro, la domanda di disoccupazione per coprire i periodi non lavorati nell'anno precedente.

Entro il 31 marzo 2009 dovrebbe essere presentata la domanda per coprire i buchi lavorativi dell'anno 2008.

Supponendo che nel corso del 2009 il lavoratore sia sospeso dal lavoro, l'applicazione letterale della norma farebbe sì che la domanda di indennità dovrebbe essere presentata tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2010. Il lavoratore sospeso dovrebbe, quindi, attendere il sostegno economico per un anno. Di fronte a questa situazione, è evidente che sorgono delle perplessità.

A nostro avviso, non era questo l'intento che il legislatore si è posto quando ha emanato la norma. Si ritiene, infatti, che il decreto anticrisi, convertito con modifiche nella legge n. 2/2009, intenda supportare il lavoratore sospeso con un'indennità di disoccupazione «istantanea» e non con un trattamento da erogare in un periodo futuro. Sarebbe quindi necessario poter derogare dalle scadenze temporali stabilite dal Dl n. 86/1988.

Importo erogabile

Un ulteriore chiarimento appare necessario in merito all'importo erogabile.

Con la circolare in commento, l'Inps precisa che il parametro di 90 giornate sarà applicato all'indennità da liquidarsi nel 2009 in relazione all'attività lavorativa svolta nel corso dell'anno 2008 e che l'indennità sarà erogata sulla base dei massimali in vigore nel 2008.

Invero, non appare chiaro il richiamo a questa relazione tra indennità di competenza del 2009 e reddito del 2008.

Non si comprende cioè se il riferimento debba essere preso a base per la determinazione delle giornate indennizzabili o per l'importo da erogare.

È vero che le regole di calcolo della disoccupazione con requisiti ridotti prevedono che il pagamento debba essere fatto sulla base del reddito dell'anno precedente, si tratta però di un trattamento che effettivamente va a indennizzare un periodo di non lavoro dell'anno precedente. Nel caso del trattamento in deroga, invece, l'indennità viene erogata per periodi di non lavoro dell'anno in corso. Appare quindi plausibile ipotizzare che il massimale applicabile, in questo caso, non dovrebbe essere quello del 2008, come indicato dalla circolare dell'Inps, ma quello del 2009, anno nel quale si è verificata la sospensione. Invero sul punto non aiuta neanche la lettura degli atti del Senato che nella scheda tecnica del decreto fa addirittura riferimento ai valori dei massimali dell'anno 2006 (in quanto riprende *in toto* la scheda tecnica del Protocollo sul welfare dell'anno 2007, senza curarsi di aggiornare i valori).

Domanda per la disoccupazione con requisiti ridotti, indipendentemente da una eventuale situazione di crisi dell'azienda

Un altro problema che potrebbe presentarsi è il seguente: il lavoratore in possesso dei requisiti può presentare la domanda per la disoccupazione con requisiti ridotti, indipendentemente da una eventuale situazione di crisi dell'azienda.

Allo stesso viene, pertanto, erogato il trattamento spettante sulla base delle regole di carattere generale. In questo caso, qualora successivamente il medesimo lavoratore sia sospeso dal lavoro, l'indennità in deroga potrebbe essere concessa? E per quanto tempo?

Altre questioni

Altre questioni che, sempre a parere di chi scrive, meriterebbero approfondimenti sono le seguenti:

a) È probabile che alcuni lavoratori siano effettivamente licenziati nel corso del 2009.

In tal caso, l'indennità ordinaria o con requisiti ridotti, a seguito del licenziamento e quella concessa in deroga ai lavoratori sospesi, si cumulano ai fine della determinazione del periodo massimo indennizzabile, oppure trattandosi di due fattispecie distinte, ciascuna fa conteggio a sé?

b) L'indennità di disoccupazione per lavoratori sospesi (ordinaria o con requisiti ridotti) può essere concessa anche ai lavoratori che, oltre ad essere dipendenti, sono anche iscritti alle Gestione separata o svolgono altra attività autonoma?

Sicuramente gioverà l'indicazione dettagliata e necessaria da parte dell'Inps delle scadenze di presentazione della domanda di requisiti ridotti da parte dei lavoratori sospesi e l'esatta identificazio-

ne dei periodi nei quali individuare il requisito contributivo minimo delle 78 giornate.

Applicabilità ammortizzatori sociali nelle cooperative

Infine, casi particolari, non affrontati nella circolare in commento, potrebbero presentarsi per l'applicabilità dell'ammortizzatore ai soci delle cooperative di cui al Dpr n. 602/1970 e, in generale, alle aziende non soggette alla contribuzione Ds.

I soci delle cooperative di cui al Dpr n. 602/1970 sono infatti esclusi dall'assicurazione contro la disoccupazione; pertanto, mentre sulla base della motivazione (crisi aziendale con sospensione del rapporto di lavoro), la disoccupazione in deroga sarebbe potenzialmente applicabile anche alle cooperative in oggetto, la mancanza dell'ulteriore requisito di anzianità assicurativa da parte del singolo lavoratore sembra rendere non concedibile la prestazione ai soci delle cooperative ex Dpr n. 602/1970 in quanto non assicurati contro la Ds.

Per quanto attiene invece la prestazione con requisiti ridotti, si ritiene che qualora il socio sia in possesso del requisito dell'anzianità di assicurazione (il primo contributo contro la Ds deve essere più vecchio di almeno due anni), per aver lavorato presso altro datore di lavoro tenuto al versamento del contributo, l'ulteriore requisito sarebbe soddisfatto con il solo fatto di aver prestato attività lavorativa, assicurata o meno per la Ds. La norma parla infatti di «almeno 78 giorni di attività lavorativa per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria» non fa cenno quindi al requisito dell'assicurazione contro la Ds. Pertanto, se il socio, nel 2008, ha lavorato per almeno 78 giornate, anche se in una cooperativa ex Dpr n. 602/1970, e oltre i due anni precedenti aveva già avuto un rapporto di lavoro con altro datore di lavoro tenuto a versare la contribuzione Ds, sembrerebbe essere in possesso dei requisiti individuali previsti che, coniugati con quelli della cooperativa in crisi, dovrebbero consentirgli di beneficiare del trattamento.

Come è ovvio, la platea dei lavoratori dipendenti di cooperative ex Dpr n. 602/1970 è molto vasta, per cui la possibilità o meno di rientrare nel novero dei destinatari del trattamento in commento è rilevante anche dal punto di vista sociale.

Si auspica quindi che con il completamento delle istruzioni operative - già preannunciate nella circolare n. 39/2009 - che saranno emanate a seguito della pubblicazione del decreto interministeriale, l'Inps fornisca i chiarimenti necessari a dare alle aziende, ai lavoratori e agli operatori del settore un quadro normativo certo nel quale muoversi.

Premessa

L'aggravarsi delle condizioni economiche e occupazionali internazionali e del paese, sta determinando forti tensioni sul lato occupazionale. Per questo il Dl n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto un potenziamento ed un'estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione.

Le novità principali introdotte riguardano:

- l'aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali erogato in caso di sospensione che viene fissato in 90 giornate;

- l'aumento della durata massima del trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti erogato in caso di sospensione che viene fissato in 90 giornate;

- l'estensione, in via sperimentale, di un trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con qualifica di apprendista.

Tali punti sono oggetto della disciplina di questa circolare.

Vi sono inoltre altre innovazioni, che verranno successivamente trattate non appena disponibile il Dm attuativo di cui al comma 3 dell'articolo 19 del precitato testo normativo.

Tra queste:

- l'aumento degli stanziamenti per gli ammortizzatori in deroga;

- l'introduzione di una forma di sostegno al reddito per i collaboratori coordinati e continuativi;

- il potenziamento del legame tra politiche attive e ammortizzatori sociali, mediante una diversa e più coesa disciplina della disponibilità al lavoro e alla formazione da parte dei percettori dei trattamenti.

Peraltro, va ricordato l'accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009 relativo alla gestione ed al finanziamento degli ammortizzatori sociali, che disciplina e prevede ulteriori ambiti di intervento. Anche su tale accordo, per predisporre indicazioni operative e più precise di attuazione degli interventi previsti, si è in attesa del completamento dell'iter procedurale e delle indicazioni operative conseguenti a tale accordo.

Si richiama in ogni caso l'attenzione sulla necessità di porre in essere con urgenza ogni necessario in-

Inps - Circolare 6 marzo 2009, n. 39

Oggetto: Articolo 19, comma 1, decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione. Modifiche al trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e introduzione di un trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali ai lavoratori sospesi o licenziati assunti con la qualifica di apprendista. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti

Sommario: Premessa; Articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali ai lavoratori sospesi - durata e misura; Articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti ai lavoratori sospesi - durata e misura; Articolo 19, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori sospesi o licenziati assunti con la qualifica di apprendista - durata e misura

tervento organizzativo finalizzato a rendere immediatamente operative le disposizioni connesse all'attuazione dell'art. 19. La situazione in corso rende, infatti, necessario un impegno straordinario dell'Istituto al fine di consentire ai lavoratori delle aziende in crisi la tempestiva percezione dei sostegni al reddito definiti dalla nuova e dalla vigente normativa.

In particolare, l'articolo 19 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 14 della *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2009, ha introdotto modifiche sostanziali alle norme relative all'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali. Lo stesso articolo ha disposto, tra l'altro, al comma 5, con effetto dal 1° gennaio 2009, la soppressione dei commi da 7

a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, eliminando così dall'ordinamento giuridico le vecchie norme che regolamentavano l'erogazione dell'indennità di disoccupazione non agricola, sia con requisiti normali che con requisiti ridotti, ai lavoratori sospesi.

A far data, quindi, dal 1° gennaio 2009, la concessione del trattamento di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti a favore dei lavoratori sospesi è disciplinata dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

L'autorizzazione ad usufruire dei trattamenti previsti dal comma 1, art. 19, della legge n. 2/2009 è subordinata ad un intervento integrativo - pari **almeno** alla misura del venti per cento dell'importo totale dell'indennità stessa - a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Dal 1° gennaio 2009 tale intervento integrativo non prevede più, in alternativa, interventi di carattere formativo.

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, saranno definite le modalità di applicazione della nuova normativa, nonché le procedure di

comunicazione all'Inps, anche ai fini del monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi (art. 19, comma 3).

Quindi, all'emanazione del predetto Dm saranno date ulteriori indicazioni operative anche per ciò che riguarda la gestione della normativa sull'incontro tra domanda e offerta di lavoro, e sulla dichiarazione di immediata disponibilità.

L'articolo 19 della legge n. 2/2009 stabilisce limiti di spesa complessivi per una serie di interventi. La ripartizione del limite di spesa per il pagamento delle prestazioni in parola potrà essere effettuata dal decreto interministeriale succitato.

L'indennità di cui alle lettere *a)* e *b)*, comma 1, art. 19 della presente legge può essere concessa anche senza l'intervento integrativo degli enti bilaterali, fino alla data di entrata in vigore del più volte citato decreto interministeriale.

La legge in argomento stabilisce che l'eventuale ricorso, nell'anno 2009, all'utilizzo di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o di mobilità in deroga alla normativa vigente, è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela in parola (art. 19, comma 1-*bis*).

Ricordando che l'Istituto ha l'onere di comunicare le risultanze del monitoraggio al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, si sottolinea che nel monitoraggio della spesa dovranno essere computati anche gli oneri derivanti dal riconoscimento della contribuzione figurativa e quelli derivanti dal pagamento degli assegni al nucleo familiare.

Si illustrano di seguito le principali novità e disposizioni.

A) Articolo 19, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali ai lavoratori sospesi - durata e misura

La norma dispone che, ai lavoratori richiedenti la prestazione in argomento, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 1, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, venga riconosciuta una indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali della durata massima di **90 giornate nell'anno solare**. Per tale periodo deve essere accreditata la contribuzione figurativa e, in presenza degli specifici requisiti di legge, devono essere concessi gli assegni per il nucleo familiare.

Fino a nuova disciplina, con l'emanazione del Dm di cui al comma 3 dell'articolo 19 del Dl n. 185/2008, convertito con modifiche dalla legge n. 2/2009, il datore di lavoro è tenuto a comunicare - con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dal decreto legislativo n. 297/2002, e alla sede dell'Inps territorialmente competente - la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati. Fino a nuova disciplina, con l'emanazione del Dm di cui al comma 3 dell'articolo 19 del Dl n. 185/2008, convertito con modifiche dalla legge n. 2/2009, i lavoratori, a loro volta, devono aver reso, al centro per l'impiego competente, dichiarazione di immediata disponibilità al

lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale e presentare la domanda (mod. DS21) alla sede Inps competente, nei termini previsti. Sono confermate le procedure di cui alla circolare n. 39/2007.

Il trattamento in argomento non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale, così come non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

B) Articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti - durata e misura

L'articolo 19, comma 1, lettera *b)*, del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, ha introdotto innovazioni anche per ciò che riguarda l'indennizzabilità con il trattamento di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti ridotti - di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 - dei periodi di inattività dei lavoratori **sospesi per crisi aziendali o occupazionali**. Ha previsto, quindi, come per l'indennizzabilità con il trattamento di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali di cui alla lettera *A)*, che la durata massima del trattamento non possa superare le **90 giornate di indennità nell'anno solare**.

Considerato che il comma 5 dell'art. 19 della legge in esame ha rimosso dall'ordinamento giuridico i commi da 7 a 12 dell'art. 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il parametro di 90 giornate sarà applicato all'indennità da liquidarsi nel 2009 in relazione all'attività lavorativa svolta nel corso dell'anno 2008. La misura mensile sarà ovviamente quella stabilita per il 2008 (circ. n. 11 del 29 gennaio 2009). Si ricorda che, in ogni caso, i lavoratori richiedenti la prestazione in argomento devono possedere i requisiti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86.

Il trattamento in argomento non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale, così come non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Fino a nuova disciplina, con l'emanazione del Dm di cui al comma 3 dell'articolo 19 del Dl n. 185/2008, convertito con modifiche dalla legge n. 2/2009, il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti e alla sede dell'Istituto territorialmente competente, la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, i quali devono aver reso dichiarazione di immediata di-

sponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale al locale centro per l'impiego.

C) Articolo 19, comma 1, lettera c) del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori sospesi o licenziati assunti con la qualifica di apprendista - durata e misura - in via sperimentale

L'articolo 19, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha introdotto un nuovo trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali, ovvero in caso di licenziamento, **pari all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali**, per i lavoratori in possesso della qualifica di apprendista **alla data di entrata in vigore del decreto stesso** (29 novembre 2008) e con almeno **tre mesi di servizio, all'atto della sospensione o del licenziamento, presso l'azienda interessata** dalla crisi.

Tale trattamento può essere concesso per la durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista, ovvero per un numero minore di giornate, qualora il contratto scada prima della durata massima dell'indennità. Sarà cura della sede acquisire la data di decadenza, qualora la durata del contratto sia inferiore a 90 giorni.

In caso di licenziamento il trattamento sarà corrisposto per una durata massima di 90 giornate, sempre che l'apprendista risulti disoccupato per il periodo di godimento del trattamento stesso. Si precisa inoltre che l'apprendista deve fare la domanda entro 68 giorni dal licenziamento.

Questa nuova tipologia di intervento, che vede dispiegare i suoi **effetti in via sperimentale** per il **triennio 2009-2011**, sarà resa operativa solo subordinatamente all'intervento integrativo pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennità stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva.

In considerazione della tipologia di prestazione introdotta dal decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 2/2009, finalizzata a sostenere una categoria di lavoratori a tutt'oggi esclusi dalla possibilità di fruire dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali, si ritiene utile sottolineare che per gli apprendisti non dovranno essere ricercati i requisiti generalmente necessari (anzianità assicurativa e contribuzione Ds), per la concessione dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali.

Fino a nuova disciplina, con l'emanazione del Dm di cui al comma 3 dell'articolo 19 del Dl n. 185/2008, convertito con modifiche dalla legge n. 2/2009, il datore di lavoro è in ogni caso tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi competenti e alla sede dell'Istituto territorialmente competente, la sospensione della attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati, i quali devono aver reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale al locale centro per l'impiego.

D - Istruzioni procedurali

Le domande di disoccupazione ordinaria dei lavoratori sospesi sono individuate dal Codice cessazione attività uguale a **65**.

Le domande di disoccupazione con requisiti ridotti dei lavoratori sospesi sono individuate dal Codice contratto lavoro uguale a **65A**.

Per quanto concerne le domande relative ai lavoratori con qualifica di apprendista licenziati occorre individuare il codice cessazione attività uguale a **65**, indicando correttamente la qualifica (A).

Per quanto concerne le domande relative ai lavoratori con qualifica di apprendista sospesi occorre individuare il codice cessazione attività uguale a **51**, indicando correttamente la qualifica (A).

È imminente un messaggio operativo con le istruzioni di carattere procedurale.

E - Istruzioni contabili

Gli oneri derivanti dalle prestazioni in argomento, essendo posti a carico dello Stato, devono essere rilevati nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.

Pertanto, ai fini della rilevazione contabile degli oneri derivanti dall'erogazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e dei connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, di cui al precedente punto A), sono stati istituiti, rispettivamente, i conti GAU 30/128 e GAT 30/128. Eventuali recuperi delle prestazioni in questione devono essere imputati al conto GAU 24/128, di nuova istituzione.

Per la rilevazione contabile degli oneri derivanti dalla erogazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti e dei connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, di cui al precedente punto B), sono stati istituiti, rispettivamente, i conti GAU 30/129 e GAT 30/129. Eventuali recuperi di dette prestazioni devono essere imputati al conto GAU 24/129, di nuova istituzione.

Ai fini della rilevazione contabile degli oneri derivanti dalla erogazione del trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali e dei connessi assegni per il nucleo familiare, ove spettanti, di cui al precedente punto C), sono stati istituiti, rispettivamente, i conti GAU 30/132 e GAT 30/132. Eventuali recuperi di tali prestazioni devono essere imputati al conto GAU 24/132, di nuova istituzione. I recuperi imputati ai conti GAU 24/128, GAU 24/129 e GAU 24/132 di cui sopra è cenno sono evidenziati, nell'ambito della procedura (recupero crediti per prestazioni), con il codice di bilancio esistente «01097». Le partite relative che al termine dell'esercizio risultino ancora da definire vengono imputate, mediante ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguito dalla suddetta procedura, al conto esistente GAU 00/030.

Nell'allegato sono riportati i citati conti GAU 30/128, GAU 30/129, GAU 30/132, GAT 30/128, GAT 30/129, GAT 30/132, GAU 24/128, GAU 24/129 e GAU 24/132.

ALLEGATO

Variatione al piano dei conti omissis